# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1738

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
**(PANDOLFI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(MORLINO)**

E COL MINISTRO DEL TESORO
**(STAMMATI)**

—

## Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

*Presentato alla Presidenza il 26 settembre 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 13 aprile 1977, n. 114, ha disposto che l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applichi separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi. Quando l'imposta così determinata risulti inferiore a quella già versata, l'eccedenza « si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiente » (articolo 21 della legge citata).

Per consentire la detrazione dev'essere notificata ai contribuenti una speciale cartella, recante l'ammontare del credito d'imposta; tale notificazione dev'essere eseguita non più tardi del mese di marzo, cioè con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; ne deriva che tutte le fasi della procedura di riesame delle dichiarazioni dei redditi 1975 presentate dai coniugi, debbono essere completate entro un termine assai breve.

Tuttavia, una obbiettiva valutazione della mole di lavoro che gli uffici debbono svolgere induce a ritenere insufficiente il termine ultimo del 31 marzo 1978 per assicurare a tutti i contribuenti la ricezione della cartella speciale di cui trattasi; il che porterebbe ad ipotizzare sin d'ora una proroga della scadenza della dichiarazione dei redditi 1978, ipotesi quest'ultima da scartare sia per i conseguenti ritardi

che ne deriverebbero per i successivi adempimenti amministrativi e contabili sia per evidenti motivi di ordine psicologico.

Al fine quindi di sganciare la presentazione della dichiarazione 1978 dal ricevimento della cartella speciale anzidetta, si rende necessaria l'emanazione del presente provvedimento che, a modifica del secondo comma dell'articolo 21, prevede, in luogo della detrazione del credito d'imposta, il rimborso d'ufficio a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con gli interessi di cui all'articolo 44 del decreto medesimo. Il rimborso potrà essere effettuato con la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e quindi in tempi relativamente brevi, senza incombenze a carico dei contribuenti e senza dar luogo ad un eccessivo aggravio di lavoro per l'Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento prevede, inoltre, a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 21, l'emissione delle anzidette cartelle speciali, quando dalla liquidazione non risultino importi da iscrivere a ruolo, sulla base di apposite liste da trasmettere dagli uffici imposte direttamente agli esattori, entro i termini per la consegna dei ruoli.

# DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza è rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114 è sostituito dai seguenti:

« L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma a suo credito risultante dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, è comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e

dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli ».